

**Codice Penale**  
**C.p. art. 612-bis. Atti persecutori.**

---

**612-bis. Atti persecutori.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 23 aprile 2009, n. 38*. Vedi, anche, gli articoli 8, 11 e 12 dello stesso decreto.